



Il Commissario straordinario delegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

Circolare n. 3 del 6 luglio 2012

COMPUTO DELL'IRAP IN SEDE DI DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

L'art. 92, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che *una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, **comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione**, a valere direttamente sugli stanziamenti [...], è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.*

Poiché tali incentivi sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), si è posto il problema se, ai fini della determinazione dei compensi da questi derivanti, tale imposta, dovuta dall'ente datore di lavoro, debba essere compresa nella somma destinata all'incentivazione, in analogia con quanto previsto per gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione o se i compensi debbano essere corrisposti al netto dell'Irap.

Sull'argomento si sono pronunciati autorevoli enti e organi dello Stato, tra cui la Corte dei Conti che a sezioni riunite, raccolti, esaminati ed analizzati pareri e risoluzioni già espresse, con delibera n. 33/CONTR/2010 del 7 giugno 2010 è pervenuta alle conclusioni che seguono.

Il presupposto impositivo dell'Irap si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta

L'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di natura retributiva bensì unicamente sull'ente datore di lavoro e di conseguenza l'Irap non deve essere trattenuta dal compenso corrisposto al beneficiario.

Pertanto, ai fini della quantificazione dei fondi per l'incentivazione vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'ente per gli oneri fiscali derivanti dall'Irap e i compensi vanno poi corrisposti al netto degli "oneri assicurativi e previdenziali", che non includono l'Irap.

D'altro canto, assodato che dalla corresponsione degli incentivi non possono derivare oneri diretti o indiretti a carico delle singole amministrazioni, la provvista per l'accantonamento delle somme destinate al pagamento dell'Irap non può che avvenire nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti.

In quest'ottica si è pertanto deciso di includere le somme relative all'Irap sugli incentivi per la progettazione e per le attività tecnico amministrative connesse all'attuazione dell'accordo di programma nei quadri economici degli interventi.

Le disposizioni relative sono state inserite nel Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi, adeguando di conseguenza atti e modulistica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale